



# COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

PROVINCIA DI PALERMO

- UFFICIO TECNICO

***REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER  
LA PROGETTAZIONE INTERNA DI LAVORI ED OPERE PUB-  
BLICHE E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PLANIFICAZIONE.***

***EX ART.18 LEGGE 109/94 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LE LL.RR.  
N.7/2002 E N7/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI***

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 56 del 28/12/06**

## Art. 1

### (Oggetto, definizioni ed ambito di applicazione)

- I. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 109/1994 nel testo risultante dalla modifiche introdotte dalle LL.RR.n.7/2002, n.7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, regola la formazione e la ripartizione del fondo incentivante destinato a compensare i dipendenti dell'amministrazione di cui all'art. 3 per la progettazione dei lavori pubblici e degli atti di pianificazione e progettazione urbanistica.
- II. Ai fini del presente regolamento si intenderanno:
- per Legge, la Legge 109/94 nel testo coordinato risultante dalla modifiche introdotte dalle LL.RR.n.7/2002, n.7/2003 e successive modificazioni;
  - per Regolamento Generale, il DPR 554/1999;
  - per responsabile del procedimento, il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 109/94 nel testo coordinato risultante dalla modifiche introdotte dalla L.R.n.7/2002 e successive modificazioni;
  - per documento preliminare alla progettazione, il documento predisposto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.15, comma 4° del Regolamento Generale;
  - per atti di pianificazione:
    - il piano regolatore generale del Comune (PRG);
    - il piano urbano del traffico;
    - Piani di recupero;
    - PEEP (piani per l'edilizia economica popolare);
    - Programmi costruttivi
    - PIP (piani per gli insediamenti produttivi);
    - gli altri atti, comunque denominati, che, per contenuto, difficoltà e professionalità delle prestazioni richieste, siano analoghi a quelli innanzi elencati;
  - per lavoro e/o opera pubblica, gli interventi soggetti alla disciplina della L. 109/94 nel testo coordinato risultante dalla modifiche introdotte dalle LL.RR.n.7/2002, n.7/2003 e successive modificazioni.
- III. La disciplina dell'attività di progettazione dei lavori pubblici, la specificazione dei livelli di progettazione e degli elaborati che ne fanno parte, sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e, in particolare, dall'art. 16 della Legge e dagli articoli 18 e seguenti del Regolamento Generale, nonché dal documento preliminare alla progettazione predisposto dal responsabile del procedimento.

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA  
SICERIFICA CHE IL PRESENTATO È STATO  
PUBBLICATO MEDIANTE AFFISSIONI ALL'ALBERO  
DEL COMUNE PER OGGI 15  
DAL 8/2/07 AL 23/2/07  
IL SEGRETARIO COMUNALE

## Art. 2

### (Affidamento di incarichi di progettazione a tecnici dipendenti dell'Ente)

- I. Gli incarichi di progettazione di lavori pubblici e gli altri servizi connessi ed accessori, nonché gli incarichi di progettazione di atti di pianificazione urbanistica e comunque tutti quelli indicati al 1° comma dell'art.17 della Legge, sono affidati dagli organi esecutivi dell'Ente a norma del comma 2°, lett. b) del medesimo articolo 17.
- II. Nel caso in cui i progetti siano redatti da dipendenti dell'Ente, sono firmati da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- da tecnici laureati con abilitazione all'esercizio della professione corrispondente all'opera da progettare;
  - da tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, siano in servizio presso l'Amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;

- c) dai soggetti di cui al punto b), ancorché abbiano ricoperto analogo incarico per altre Amministrazioni aggiudicatrici.

### **Art. 3**

#### **(Soggetti che hanno diritto alla ripartizione del fondo)**

- I. Hanno diritto alla ripartizione del fondo, in relazione ad ogni lavoro o atto di pianificazione e secondo modalità e criteri di cui alla Legge ed al presente Regolamento:
- a) il responsabile unico del procedimento;
  - b) i soggetti incaricati della progettazione;
  - c) i soggetti incaricati della predisposizione del piano di sicurezza ove necessario;
  - d) i direttori dei lavori;
  - e) i collaudatori;
  - f) i collaboratori dei soggetti innanzi elencati.

### **Art. 4**

#### **(Conferimento degli incarichi interni)**

- I. Emanato il provvedimento di incarico di cui al comma 1° dell'art.2 che precede in ordine alla scelta di affidare l'incarico a tecnici dipendenti dell'Ente, il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 3, lett. a), b), c), d) ed e) spetta al Responsabile del Settore cui è affidata la predisposizione del programma triennale e l'elenco annuale.
- II. Il conferimento dell'incarico presuppone l'accertamento dei requisiti necessari, sul piano formale e sostanziale.
- III. Nell'individuazione delle persone da incaricare si dovrà tener conto dei carichi di lavoro e dell'indice di urgenza della progettazione, conformemente al programma triennale delle OO.PP.
- IV. Il personale interno addetto a funzioni di collaborazione viene individuato dal Responsabile della struttura a cui appartengono, prima dell'inizio di ogni prestazione o fase.

### **Art. 5**

#### **(Costituzione e ammontare del fondo da ripartire per servizi attinenti opere o lavori)**

- I. Il fondo per il compenso dei soggetti di cui all'art. 3 è fissato, salve le disposizioni del presente Regolamento, nella misura del 2,00% del costo posto a base di un'opera o lavoro. I relativi oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
- II. Il fondo rientra negli stanziamenti previsti per la copertura delle spese di progettazione dei lavori pubblici, che, complessivamente, non può superare il 10% degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori.
- III. La percentuale effettiva del fondo e le regole per la sua ripartizione sono previste nel presente regolamento.
- IV. Il fondo per il pagamento dell'incentivante di cui al presente Regolamento, deve intendersi al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.

### **Art. 6**

#### **(Determinazione in concreto dei singoli fondi)**

- I. I singoli fondi non possono superare il 2,00% del costo a base dell'opera o del 30% della tariffa per gli atti di pianificazione.

- II. Per la progettazione ed esecuzione di opere, o lavori di ingegneria le somme per incentivo vengono così calcolate:
- importo posto a base di gara di ogni singola opera o dei lavori inferiore alla soglia comunitaria (EURO 5.000.000): 2,00%;
  - importo posto a base di gara di ogni singola opera o dei lavori fino al doppio della soglia comunitaria (EURO 10.000.000): 1,50%;
  - importo posto a base di gara di ogni singola opera o dei lavori superiori al doppio della soglia comunitaria (EURO 10.000.000): 1,00%;
- Le somme per incentivo vengono calcolate anche sui sull'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con contratto aperto, sulle forniture comprese fra le somme a disposizione dell'Amministrazione dei progetti ma solo se corredati da elaborati tecnici necessari per l'affidamento delle stesse.
- III. La determinazione del fondo in concreto viene determinata in via presuntiva in sede di predisposizione dei documenti finanziari.
- IV. La determinazione definitiva viene effettuata in sede di affidamento dell'incarico di progettazione, dal Responsabile del Settore cui è affidata la predisposizione del programma triennale e l'elenco annuale, sentito il responsabile del procedimento.

**Art.7**  
**(Modalità e criteri di erogazione dei compensi**  
**per la progettazione di LL.PP.)**

- I. L'incentivo viene ripartito tra le varie figure professionali partecipanti al progetto sulla base delle seguenti percentuali ed in rapporto alle funzioni svolte:
- funzioni di carattere tecnico 73%;
  - funzioni di supporto amministrativo 27%.
- II. Nell'ambito della quota pari al 73% sono individuate le seguenti figure professionali e, a fianco di ciascuna, le quote corrispondenti per le diverse attività:

<b>Responsabile del procedimento</b>			<b>25,00%</b>
a)	Responsabile del procedimento	20,00%	
b)	Collaboratori tecnico-Amministrativi	5,00%	
<b>Attività di progettazione</b>			<b>60,00%</b>
a)	Progettisti	40,00%	
b)	Collaboratori tecnico-Amministrativi	17,00%	
c)	Coord. Sicurezza in fase progettazione	3,00%	
<b>Direzione Lavori, contabilità e collaudo</b>			<b>15,00%</b>
a)	Direttore lavori	10,00%	
b)	Collaboratori tecnico-Amministrativi	5,00%	
<b>TOTALE</b>			<b>100,00%</b>

- III. Nel caso in cui alcune fasi della progettazione siano realizzate da tecnici esterni al Comune, l'importo dell'incentivo di cui al comma I° viene ridotto ed attribuito al personale avente titolo nella misura del :
- 30% qualora venga redatto il solo progetto preliminare;

- b) 60% qualora si completi anche il definitivo
  - c) 100% quando il progetto si completi fino all'esecutivo
- IV. Nel caso in cui vengano richieste e sviluppate collaborazioni o consulenze esterne per cui una o più delle prestazioni parziali sopra elencate siano svolte da personale esterno, la corrispondente percentuale non sarà presa in considerazione e quindi non andrà a costituire parte dell'incentivo totale.
- V. Al Responsabile del Procedimento spetta l'incentivo sopra previsto anche nel caso di affidamento totale di opera a professionista esterno.
- VI. In ragione della minore o maggiore complessità del progetto, ovvero della tipologia dell'intervento, è facoltà del Responsabile del Settore variare in aumento o in diminuzione le percentuali sopra definite nella misura massima del 50% ridistribuendole in maniera parametrica sulle altre figure professionali. Di tali variazioni il Responsabile del Settore esplicherà le ragioni nel provvedimento di liquidazione.
- VII. Qualora, per la natura del progetto, non fossero necessarie tutte le mansioni sopraindicate, i coefficienti relativi saranno ridistribuiti dal Responsabile del Settore tra i componenti il Nucleo. Di tali variazioni il Responsabile del Settore esplicherà le ragioni nel provvedimento di liquidazione.

#### Art. 8

##### (La ripartizione del fondo per gli atti di pianificazione)

- I. Di norma unitamente al bilancio di previsione, in allegato all'elenco annuale dei lavori deve essere data specificazione di quali atti di pianificazione dovranno essere approvati nell'anno, con indicazione se essi saranno svolti dagli uffici dell'ente o affidati a professionisti esterni.
- II. Con riferimento agli atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva affidati all'ufficio tecnico dell'ente, il fondo per la progettazione di cui all'art. 18 della Legge viene incrementato di una quota pari al 30% della tariffa professionale relativa a tali elaborati.
- III. L'ammontare della quota di fondo per la progettazione relativa a ciascun atto di pianificazione viene così ripartito:
- a) 40% al soggetto firmatario dell'atto di pianificazione;
  - b) 30% al/ai soggetti che predispongono gli elaborati grafici, sotto la direzione e sorveglianza del soggetto di cui al punto a); se più sono i soggetti, la quantificazione percentuale dei rispettivi apporti viene parimenti effettuata dal soggetto di cui al punto a), tenendo conto del tempo rispettivamente dedicato, della dedizione mantenuta nei servizi di appartenenza, dell'apporto quantitativo e qualitativo;
  - c) 20% a chi redige relazioni tecniche; in caso di presenza di più soggetti, si seguono le indicazioni di cui al punto b);
  - d) 10% agli altri soggetti che hanno supportato l'attività di pianificazione sotto il profilo tecnico.
- IV. Il/i soggetto/i che dovrà/dovranno firmare l'atto, sono nominati con determinazione del Responsabile del Settore, sulla base delle indicazioni generali stabilite dalla Giunta in sede di approvazione del PEG. Il/i soggetto/i così individuato/i, se coincidente con il Responsabile del Settore individuerà gli altri soggetti di cui al comma precedente con propria determinazione.
- V. La ripartizione viene effettuata con determinazione del Responsabile del Settore, nella seguente misura:

- a) 50% ad avvenuta adozione del piano o strumento di pianificazione;
- b) 50% ad avvenuta approvazione del piano o strumento di pianificazione.

#### Art. 9

#### (Liquidazione dei compensi)

- I. La liquidazione dei compensi avviene a cura del Responsabile del Settore, sulla base dei criteri prefissati, della tipologia progettuale, dell'apporto di ciascuno.
- II. Qualora insorgano contestazioni, il Responsabile del Settore, con la collaborazione del Responsabile del Procedimento, potrà indire apposita procedura per concordare fra tutti gli aventi diritto alla ripartizione le somme di spettanza di ciascuno. In tal caso potrà concludere il procedimento adottando un provvedimento ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90.

#### Art. 10

#### Casi di esclusione o diminuzione del compenso

- I. Il compenso incentivante di cui al presente articolo non viene liquidato:
  - 1) al responsabile del procedimento, nel caso in cui violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge o dal Regolamento Generale, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, salva la possibilità di rivalersi sullo stesso per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;
  - 2) ai progettisti, nel caso in cui, per loro errori ed omissioni, sia necessario apportare varianti ai lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d) della Legge, salva la possibilità di rivalersi sugli stessi per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;
  - 3) i progettisti, nel caso in cui i termini per la presentazione degli elaborati superi del 20% il tempo inizialmente stabilito per la presentazione dal responsabile del procedimento;
  - 4) i soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge, dal Regolamento o dall'incarico ricevuto.
- II. Il compenso viene ridotto nelle seguenti ipotesi e misure:
  - a) di una percentuale dall'1,00 % al 10,00%, nel caso in cui le violazioni dei compiti posti dalla Legge, dal Regolamento o dall'incarico, siano di lieve entità, e comunque non si verificano danni all'ente; nel caso in cui, anche a seguito di lievi violazioni, derivino danni all'ente, gli stessi verranno recuperati dalle somme dovute, e, per l'eventuale parte ulteriore, dal dipendente, anche con azione di rivalsa sulla polizza assicurativa;
  - b) del 5,00%, nel caso in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati di progetto sia inferiore al 20% il tempo inizialmente stabilito per la presentazione dal responsabile del procedimento;
- III. La decisione motivata circa l'esclusione o la diminuzione del compenso spetta al Responsabile del Settore;

## APPENDICE – ALLEGATA AL REGOLAMENTO

### A – Modalità di affidamento degli incarichi

- I. Il conferimento degli incarichi sia per la progettazione che per la pianificazione deve essere espresso e formalizzato con apposito atto scritto. Nell'atto dell'affidamento deve essere fissato il termine entro il quale il progetto o piano deve essere realizzato, eventualmente suddiviso in relazione ai singoli livelli di progettazione o pianificazione il cui mancato rispetto determina l'applicazione della penale di cui all'art. 10.
- II. I termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento.
- III. I termini per gli adempimenti decorrono dalla data di conferimento dell'incarico. Essi possono essere prorogati con determinazione da parte del Responsabile del Settore, previa informativa all'Organo Esecutivo dell'Ente.
- IV. Al fine di utilizzare al meglio le risorse tecniche dell'ente, i singoli dipendenti o i gruppi di lavoro dovranno essere scelti tra il personale secondo specifica competenza e professionalità e saranno individuati in base ai seguenti criteri:
  - a) professionalità e specifica competenza richieste in relazione al lavoro da svolgere;
  - b) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata ed equa degli incarichi.

### B – Services

- I. Sono escluse dagli incentivi per la progettazione tutte le indagini di tipo geognostiche e geotecniche ovvero tutte le prestazioni di servizio di ordine specialistico e valutazioni di impatto ambientali per le quali è necessario l'apporto di strutture di services e peculiari professionalità.
- II. Per far fronte a tali necessità il Responsabile del Servizio si attiva con i finanziamenti sugli appositi capitoli di bilancio di cui al comma 2 bis dell'art.18 della Legge, su specifica richiesta del responsabile del procedimento a disporre per l'attivazione dei services delle necessarie indagini sulla base delle disposizioni normative e regolamentari.

### C – Pagamento dell'incentivo e termini

- I. Nel caso di mancata adozione o approvazione dell'atto di pianificazione o di un progetto per cause estranee ai progettisti oppure nel caso di un progetto approvato ma poi non realizzato o non portato a termine per cause non imputabili ad inadempienze dei progettisti, gli stessi percepiranno comunque l'incentivo spettante con riferimento alle prestazioni effettivamente rese in base ad atto d'indirizzo.
- II. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato ai dipendenti incaricati prima dell'approvazione in linea tecnica del progetto dei lavori, salvo quanto previsto al superiore I° comma. Parimenti l'incentivo all'Ufficio direzione lavori ed al collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'incentivo al Responsabile Unico del procedimento viene liquidato al 60% dopo l'appalto e al 40% in percentuale rispetto ai SAL emessi, salvo quanto previsto al superiore I° comma. Anche l'incentivo all'Ufficio di Direzione potrà essere liquidato per una percentuale del 90% rispetto all'importo dei SAL emessi.

## D – Personale partecipante alla ripartizione del fondo

- I. E' costituito – per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di progettazione con le risorse interne – il gruppo di progettazione e l'ufficio di direzione dei lavori cui fanno parte le seguenti figure:

### GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

- a) *I Progettisti* che vengono di norma individuati fra i Tecnici facenti parte del Settore Tecnico, in possesso dei relativi titoli ai sensi delle vigenti disposizioni. I predetti sottoscrivono i progetti assumendo la responsabilità di quanto prodotto.
- b) *Il Coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione* che viene individuato, di norma, fra i Tecnici facenti parte del Settore Tecnico abilitati alla redazione di tale atto ed in grado di apporre la propria firma ai sensi delle vigenti disposizioni. Ad essi compete, ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. 494/96 e a seconda delle caratteristiche specifiche delle opere o dei lavori, l'approntamento degli elaborati ex art.12 e 13 del Decreto Legislativo sopra richiamato.
- c) *I Collaboratori Tecnico-Amministrativi* sono individuati, di norma, nella dotazione organica facenti parte del Settore Tecnico, in possesso della competenza necessaria e hanno funzione di sostegno alla progettazione ed esecuzione dei lavori, attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto, nonché all'eventuale cura delle procedure espropriative.

### UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI:

- 1) *Il Direttore dei Lavori* – viene individuato, fra i Tecnici facenti parte del Settore Tecnico, in possesso dei relativi titoli ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Direttore dei Lavori cura, in piena autonomia operativa e nell'interesse della stazione appaltante, che i lavori cui è proposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'Ufficio di Direzione dei Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al Direttore dei Lavori fanno carico, tra gli altri, i seguenti compiti:
  - a) redigere il verbale o i verbali di consegna e di ultimazione dei lavori;
  - b) verificare periodicamente il possesso da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti, rifiutando i pagamenti per acconti o per saldo in caso di mancanza od irregolarità della documentazione stessa;
  - c) proporre al Responsabile del Procedimento la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore qualora sussista una situazione di grave inadempimento agli obblighi del contratto, ovvero ricorra altra situazione che a norma di legge o di regolamento legittimi lo scioglimento del rapporto;
  - d) assistere il Responsabile del Procedimento nell'espletamento delle pratiche di legge presso gli enti locali e nel coordinamento fra i vari soggetti che partecipano nell'esecuzione dei lavori;
  - e) assistere il Responsabile del Procedimento nell'esame delle eventuali varianti al progetto esecutivo ed informarlo immediatamente in ogni caso in cui si verificano avvenimenti imprevedibili suscettibili di incrementare il costo dell'appalto e, in ogni caso, qualora le richieste dell'appaltatore superino il 5 per cento dell'importo dei lavori;
  - f) predisporre gli atti contabili di propria competenza e verificare la regolarità formale degli atti contabili redatti da altri componenti l'ufficio di direzione dei lavori;
  - g) comunicare all'appaltatore tutte le disposizioni della stazione appaltante e le eventuali sospensioni dei lavori e le proroghe del termine di ultimazione;

- h) presenziare alle attività di collaudo;
- i) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttori di cantiere;
- j) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

2) **I Collaboratori Tecnico-Amministrativi** sono gli assistenti che hanno il compito di verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente, e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. Ai Collaboratori Tecnico-Amministrativi incombono, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità e proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaboratori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) la predisposizione degli atti contabili, in accordo e con la collaborazione degli ispettori di cantiere, quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori;
- h) collaborare con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per la verifica del rispetto dei piani di sicurezza;

#### E – Assicurazione professionale

- I. Il Comune provvederà a garantire, mediante apposita polizza, la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi di Ingegneria previsti all'art.30, comma 5, della Legge nella misura stabilita dall'art.106 del Regolamento Generale.